



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017
CODICE CATASTALE – A590

ORDINANZA

N. 14 DEL 04 DICEMBRE 2019

OGGETTO:

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE 222 DI CASTELLAMONTE CON TAGLIO DELLE PIANTE A PREVENZIONE DI POSSIBILI CADUTE SULLA VIABILITA' NONCHE' TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE.

Prot. n. 2273

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio della strada provinciale S.P. 222 di Castellamonte, e più precisamente nel tratto compreso dalla km 11+450 alla km 11+800, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate spesso in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitando la visibilità e nascondendo i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada, costituendo pericolo per la pubblica incolumità nonché con forti disagi per la circolazione stradale;

Vista la nota prot. n. 100482 del 25/11/2019 della Città Metropolitana di Torino "Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1", trasmessa a mezzo PEC e registrata in data 26/11/2019 al n. 2193 del protocollo generale di questo comune, con la quale richiede a questa Amministrazione di emettere provvedimento atto all'eliminazione di situazioni di pericolo, dovute alla presenza di alberi radicati su proprietà private a lato della S.P. 222 di Castellamonte, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate;

Accertato che tali piante e relative ramificazioni costituiscono pregiudizio alla sicurezza della strada pubblica ed al transito veicolare, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;

Visto l'art. 16 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", che al comma 1, punto c) vieta di **"impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni"**;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini, che così recita:

"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Ravvisata l'urgenza di ribadire tutti gli obblighi sopra citati per provvedere al taglio immediato delle piante, delle siepi e/o delle relative ramificazioni, a tutela della sicurezza delle strade pubbliche;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari, e/o conduttori dei terreni, il taglio delle piante di alto fusto che, in proiezione, possono interessare la strada in caso di caduta, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e degli alberi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade citate, per assicurare la visibilità necessaria ed eliminare ogni impedimento, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15;

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni posti lungo la strada Provinciale n. 222 di Castellamonte, e precisamente nel tratto compreso dalla prog. km. 11+450 alla km. 11+800, ricadente all'interno del territorio comunale, di provvedere, entro il termine improrogabile del 05 gennaio 2020, a:

- Tagliare le piante di alto fusto che, in proiezione, possono interessare la strada in caso di caduta;
- Tagliare le piante che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine della strada citata, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVERTE

Che nelle operazioni di taglio di che trattasi dovranno essere usati tutti gli accorgimenti al fine di evitare pericolo per la circolazione veicolare, richiedendo, eventualmente, il preventivo nulla-osta alla Città Metropolitana di Torino **"Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1"**;

Che, trascorso infruttuosamente il termine sopra detto, le operazioni sopraelencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, ed il materiale legnoso e le ramaglie ricavate verranno, acquisite senza che venga corrisposto alcun indennizzo o altro compenso;

Che l'inosservanza delle presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 287/2000, art. 7 bis e s.m.i., dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;

Che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari dei fondi o terreni confinanti con la Strada Provinciale n. 222 di Castellamonte, dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Baldissero Canavese.

Che, altresì, il presente provvedimento venga comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di Castellamonte;
- al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Pont Canavese;
- alla Città Metropolitana di Torino **"Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1"**.

Il Responsabile del Servizio
FERRERO geom. Mauro

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.